

NOTA

**Oggetto: Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2018/844 che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.**

I produttori di materie prime e componenti in materiale plastico per l'industria delle costruzioni, associati a PlasticsEurope Italia (Federchimica), con riferimento all'argomento in oggetto, segnalano quanto segue.

**Le materie plastiche in edilizia e gli isolanti organici espansi**

Le materie plastiche hanno significativamente modificato, migliorandola, la qualità della nostra vita. La loro presenza non è sempre evidente e riconoscibile (in quanto accoppiate ad altri materiali o per gli innumerevoli aspetti e colori che possono assumere), ma accompagnano e rendono più gradevoli, comode, sicure ed efficienti tutte le nostre attività.

Grazie alle innumerevoli e positive caratteristiche di cui godono, le materie plastiche risultano essere il materiale d'eccellenza in numerosi settori, tra cui l'edilizia, che rappresenta, nel nostro Paese, il 10% del consumo di plastica.

Per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, un ruolo fondamentale viene svolto dagli isolanti organici espansi ovvero i poliuretani (PU= PUR e PIR), il polistirene espanso sinterizzato (EPS) e il polistirene espanso estruso (XPS).

In Italia, si stima che il settore rappresenti il 25,5% del consumo di materie plastiche in edilizia, con un volume pari a circa 163.000 tonnellate, equivalenti ad una superficie isolata di oltre 99.000.000 m<sup>2</sup>.

Le caratteristiche degli isolanti organici espansi, ovvero, la loro efficienza termica, unitamente alla loro leggerezza, permettono di ottenere prestazioni isolanti pari o superiori ad altri materiali concorrenti, limitando i volumi e i pesi impiegati; un vantaggio, quindi, che si traduce anche in una significativa riduzione di tutti i consumi energetici determinati da trasporto, installazione e, a fine vita, dismissione o riciclo dei prodotti.

Grazie alle loro proprietà peculiari, gli isolanti organici espansi sono in grado di dare una risposta efficace ed efficiente alla grande richiesta che viene dalla società di avere edifici a “energia quasi zero”.

### **Le proposte per l’attuazione della Direttiva (UE) 2018/844**

L’attuazione della Direttiva 2018/844 è un passo fondamentale per il raggiungimento degli ambiziosi traguardi che l’Unione Europea intende raggiungere entro il 2050 e, nella visione di un’economia a zero emissioni e climaticamente neutrale, il ruolo che deve svolgere il comparto dell’edilizia è, come è noto, tra i più rilevanti a causa dei suoi elevati consumi (circa il 40%) e delle conseguenti emissioni climalteranti (circa il 36%)

La spinta verso un’edilizia completamente decarbonizzata è quindi necessaria e, per essere adeguata agli obiettivi, deve andare ben oltre le prescrizioni di NZEB previste per gli edifici di nuova costruzione. Secondo le stime europee, infatti, nel 2050, circa il 75% degli edifici esistenti saranno stati costruiti prima dell’adozione di criteri efficaci per la riduzione dei loro consumi energetici ed è quindi essenziale che nei prossimi trent’anni il ritmo di ristrutturazione ed efficientamento del patrimonio edilizio esistente subisca una robusta accelerazione.

Ciò premesso, con riferimento allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2018/844 che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, PlasticsEurope Italia segnala quanto segue:

Articoli 1 “Finalità e modifiche al titolo del decreto legislativo n. 192 del 2005” e 2 “Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Finalità” - considerazioni generali

Alla luce di queste considerazioni, si esprime quindi la più ampia condivisione per l'accento posto dalla Direttiva sulla necessità di attuare una strategia di lungo termine capace di incrementare il tasso di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente sia pubblico e sia privato e di valutare correttamente l'efficacia degli interventi anche in termini di costi benefici.

Si segnala che, peraltro in coerenza con il testo della Direttiva Europea, l'intero schema di Decreto risulta essenzialmente dedicato ai sistemi tecnici ed alle loro possibili automazioni ed all'integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il ruolo dell'efficienza energetica e del livello di isolamento termico dell'involucro viene così posto in secondo piano con possibili ricadute negative soprattutto nella percezione della priorità degli interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

Questo aspetto è particolarmente importante per il patrimonio edilizio italiano che, a differenza di quello di molti paesi europei, è stato realizzato con strutture opache poco o per nulla isolate fino all'entrata in vigore del DLgs. 192 del 19/8/2005.

Ci sembrerebbe quindi utile ribadire il concetto che il corretto isolamento termico degli involucri edilizi è una delle condizioni necessarie ad assicurare l'efficacia dei tanti ed importanti interventi realizzabili a livello impiantistico per migliorare la gestione degli edifici e per favorire l'utilizzo di energia rinnovabili.

L'affidabilità, la durabilità e l'efficacia in termini di costo/benefici degli interventi di isolamento termico dell'involucro e di ristrutturazione profonda degli immobili dovrebbe rendere queste tipologie prioritarie e dovrebbero essere messi in atto adeguati strumenti agevolativi, stabili nel lungo periodo, che consentano di superare gli ostacoli rappresentati, soprattutto per i privati, dalla maggiore entità degli

investimenti richiesti e dalla difficoltà di ottenere, nel caso dei condomini, l'approvazione assembleare dei lavori di ristrutturazione profonda.

	Vita utile	Energia risparmiata ad intervento	Costo dell'energia risparmiata
	<i>anni</i>	<i>MWh/anno</i>	<i>Euro/kWh</i>
Coibentazione involucro condomini	30	38.4	0.10
Riqualificazione globale (involucro+impianto)	30	26.9	0.10
Coibentazione involucro opaco	30	12.9	0.09

Articolo 5 "Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strategia di ristrutturazione a lungo termine", comma 1, paragrafo 1, lettera f e Articolo 6 "Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica", comma 1, paragrafo a, punto 2, punto 3-quinquies

In entrambi gli articoli, si fa riferimento alla valutazione o alla realizzazione, in concomitanza agli interventi di ristrutturazione importante, di interventi volti a migliorare la sicurezza degli edifici agli incendi e ai sismi.

Si condivide pienamente la necessità di cogliere le opportunità offerte dalle opere di efficientamento energetico per eseguire anche altre tipologie di interventi volti a migliorare la sicurezza degli edifici.

Si ritiene, però, essenziale che questa importante raccomandazione sia espressa in modo completo ed esaustivo e con espliciti riferimenti al corpo normativo vigente così da evitare possibili libere od errate interpretazioni.

Si propone, quindi, che i testi vengano così modificati (proposta in grassetto):

Articolo 5 “Introduzione dell’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 192 del 2005. Strategia di ristrutturazione a lungo termine”, comma 1, paragrafo 1, lettera f

“Un’analisi della possibile integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi ~~per la riduzione del rischio sismico e di incendio~~, **di adeguamento alla normativa vigente in materia di riduzione del rischio sismico e di prevenzione incendio**, volta ad ottimizzare la sicurezza, i costi dell’investimento e la durata degli edifici”.

Art. 6 , “Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica”, comma 1, paragrafo a, punto 2, punto 3-quinquies

“Per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, ~~della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’attività sismica e le norme in vigore in materia di sicurezza in caso di incendi e di rischi connessi all’attività sismica~~”.

Si segnala che, soprattutto il tema della prevenzione incendi, è trattato in Italia da un ampio corpo normativo che, grazie all’entrata in vigore del DM 12/4/2019, rende obbligatoria l’applicazione delle regole tecniche fissate dal Codice di Prevenzione Incendi, per tutte le attività soggette a controllo sia per le nuove attività e sia in caso di modifica o ampliamento di quelle esistenti.

L’efficacia delle norme italiane di prevenzione incendi è testimoniata dal basso numero di incidenti che colloca il nostro Paese ai vertici della classifica europea per la sicurezza agli incendi degli edifici; un patrimonio normativo che deve essere valorizzato e la cui applicazione deve essere fortemente raccomandata a tutti i responsabili della filiera delle costruzioni.